

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2012-70 del 28/11/2012
Oggetto	Direzione Generale. Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e Arpa per la realizzazione di sinergie per l'utilizzo di risorse professionali. Ulteriore rinnovo.
Proposta	n. PDEL-2012-70 del 26/11/2012
Struttura proponente	Direzione Generale
Dirigente proponente	Tibaldi Stefano
Responsabile del procedimento	Manaresi Lia

Questo giorno 28 (ventotto) novembre 2012 (duemiladodici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Prof. Stefano Tibaldi, delibera quanto segue.

**Oggetto: Direzione Generale. Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e Arpa per la realizzazione di sinergie per l'utilizzo di risorse professionali. Ulteriore rinnovo.**

VISTA:

- la Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio di funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 47 del 25/05/2009 con cui è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna ed Arpa per la realizzazione, in via sperimentale, di sinergie per l'utilizzo di risorse professionali;
- la D.D.G. n. 52 del 13/07/2010 con cui è stato rinnovato il Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna ed Arpa per la realizzazione, in via sperimentale, di sinergie per l'utilizzo di risorse professionali fino al 31 dicembre 2011, apportando alcune modifiche come da testo allegato alla citata D.D.G.;
- la D.D.G. n. 95 del 22/12/2011 con cui è stato rinnovato il Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna ed Arpa per la realizzazione, in via sperimentale, di sinergie per l'utilizzo di risorse professionali fino al 31 dicembre 2012, apportando alcune modifiche come da testo allegato alla citata D.D.G.;

CONSIDERATO:

- che Arpa Emilia-Romagna espleta attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico in materia ambientale rivolte a referenti istituzionali locali, regionali e nazionali, svolgendo, tra l'altro, compiti di monitoraggio delle diverse componenti ambientali, controllo e vigilanza del territorio e delle attività antropiche, supporto nella valutazione dell'impatto ambientale di piani e progetti, realizzazione e gestione del Sistema informativo regionale sull'ambiente;
- che la Regione Emilia-Romagna annovera fra i compiti istituzionali anche quello di porre in essere efficaci strategie di governo e sviluppo del settore ambientale, nelle differenti matrici concernenti l'acqua, l'aria, il suolo e la sua difesa, la gestione dei rifiuti, nonché funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale, coinvolgendo anche gli Enti locali presenti sul territorio;
- che la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni

istituzionali in materia ambientale, si avvale da tempo del supporto di Arpa in relazione alle istruttorie tecniche delle autorizzazioni, al controllo delle emissioni e delle immissioni, al monitoraggio e alla gestione dei dati, al controllo dell'osservanza delle prescrizioni relative all'inquinamento ambientale;

- che è interesse delle parti, attese le finalità istituzionali comuni in materia ambientale, sottoscrivere un protocollo di intesa, volto a definire un percorso per realizzare sinergie nell'utilizzo delle risorse professionali presenti in Arpa e in Regione, in particolare presso la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;
- che l'art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 autorizza la sottoscrizione di protocolli di intesa per l'utilizzo di personale, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione, presso altre pubbliche amministrazioni;

ATTESO:

- che il 31 dicembre 2012 cessa la durata di efficacia giuridica del suddetto Protocollo di Intesa rinnovato con la sopra citata D.D.G. n. 95 del 22/12/2011;
- che il suddetto Protocollo prevede, all'art. 5, la possibilità di rinnovo alla scadenza;

DATO ATTO:

- che gli obblighi di cui al D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, dello stesso decreto;

RITENUTO:

- opportuno procedere al rinnovo del Protocollo di Intesa di cui trattasi sino al 31/12/2013;

RITENUTO INOLTRE:

- necessario introdurre modifiche al testo in relazione ad aspetti gestionali del trattamento giuridico del personale coinvolto (art. 3), al fine di meglio precisare alcuni istituti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

RILEVATO:

- che il Protocollo di Intesa disciplina in particolare: le modalità di individuazione delle esigenze funzionali di utilizzo del personale, le procedure di assegnazione temporanea del personale dall'uno all'altro Ente, le modalità di gestione del rapporto di lavoro del personale assegnato temporaneamente all'altro Ente;
- che come specificato all'art. 2 del Protocollo di Intesa, il contingente massimo di personale della Regione e di Arpa che potrà essere interessato dai percorsi di assegnazione temporanea, anche ad interscambio, per la realizzazione di specifici progetti o programmi

di attività, è pari a 20 unità di personale;

- che come specificato all'art. 4 del Protocollo di Intesa, la Regione Emilia-Romagna ed Arpa continueranno a sostenere gli oneri economici per il rispettivo personale, ad eccezione di quanto previsto in relazione ai buoni pasto ed alle trasferte;

VALUTATO:

- che lo schema di Protocollo di Intesa, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, risponde alle indicazioni sopra riportate;

DATO ATTO:

- che la Regione Emilia-Romagna ha provveduto all'approvazione dello schema di Protocollo di Intesa di cui trattasi con Deliberazione di Giunta n. 1801 del 28/11/2012;

RILEVATO:

- che il Protocollo di Intesa sub A) decorre dal 1° gennaio 2013, senza soluzione di continuità con quello sottoscritto il 22 dicembre 2011, fino al 31 dicembre 2013, salvo rinnovo;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale Prof. Stefano Tibaldi;

RICHIAMATA:

- la D.D.G. n. 59 del 26/9/2012 avente ad oggetto "Direzione Generale. Assunzione ad interim da parte del Direttore Generale dell'incarico di Direttore Tecnico di Arpa Emilia-Romagna";

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e della L.R. 32/93, è la Dott.ssa Lia Manaresi, Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali;

## DELIBERA

1. di rinnovare, per le motivazioni esposte in premessa, il "Protocollo d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna per la realizzazione di sinergie nell'utilizzo delle risorse professionali" sottoscritto il 22/12/2011, apportando alle clausole del precedente testo le seguenti modifiche:
  - a) all'art. 3, è aggiunto il comma 7, del seguente tenore: "Gli obblighi di cui al D. Lgs. 9

aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della Legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – sono a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorità ospitante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 6, dello stesso decreto”;

- b) all’art. 5, comma 1, è stabilito che il nuovo Protocollo d’intesa decorra dal 1.1.2013, senza soluzione di continuità con quello sottoscritto il 22 dicembre 2011, ed abbia scadenza il 31 dicembre 2013, salvo rinnovo;
2. di approvare conseguentemente il testo del nuovo “Protocollo di intesa”, riportato nell’allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Prof. Stefano Tibaldi)

**Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna per la realizzazione di sinergie nell'utilizzo delle risorse professionali.**

Tra la Regione Emilia-Romagna, di seguito Regione, con sede in Bologna, viale A. Moro, 52, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale all'Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica, \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Bologna, Viale A. Moro 18, a ciò autorizzato dalla deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

e

l'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente, di seguito ARPA, con sede in Bologna, via Po, 5, rappresentata ai fini del presente atto dal direttore generale, \_\_\_\_\_, a ciò autorizzato da \_\_\_\_\_;

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1 - FINALITA'**

1. Il presente protocollo di intesa è volto a definire un percorso per disciplinare, le modalità di assegnazione temporanea, per esigenze funzionali, di personale appartenente alle rispettive dotazioni organiche dotato di competenze professionali adeguate allo svolgimento di attività connesse a settori di intervento di interesse comune.
2. L'assegnazione temporanea può avvenire anche per parte dell'orario di lavoro settimanale o mensile del lavoratore interessato.

**Art. 2 - DISPOSIZIONI PROCEDURALI**

1. La struttura (direzione o servizio) della Regione

interessata ad ottenere l'assegnazione temporanea di personale appartenente all'organico dell'ARPA, segnala al dirigente competente in materia di mobilità del personale regionale:

- a) il programma di attività che necessita l'acquisizione temporanea di personale dell'Agenzia;
- b) il numero di unità di personale e relativa specifica professionalità;
- c) la durata della assegnazione.

Il dirigente competente istruisce la procedura di acquisizione del personale necessario e attiva, in collaborazione con gli uffici ARPA, i comandi, anche ad interscambio.

2. Analogamente la struttura dell'ARPA interessata a acquisire, per propri progetti, programmi e attività, unità di personale regionale, in assegnazione temporanea, attiva procedura simile a quella descritta al comma 1, per ottenere dalla Regione le professionalità richieste.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 le parti individuano sin d'ora un contingente massimo di 20 unità, comprensivo sia del personale della Regione che del personale dell'ARPA.

### **Art. 3 - TRATTAMENTO GIURIDICO**

1. Il personale interessato di cui all'art. 2, è posto alle dipendenze del Dirigente che sovrintende l'attività all'espletamento della quale è destinato il personale stesso.
2. Sono autorizzate dal medesimo Dirigente le assenze dal servizio per ferie, aspettative, congedi e missioni.
3. Il personale di cui al comma 1 viene dotato di badge per la rilevazione delle presenze presso l'Ente ove presta l'attività, ed è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di detto Ente.
4. Le rilevazioni dell'orario di lavoro effettuato da detto

personale vengono trasmesse, con cadenza mensile, al rispettivo Ente di appartenenza.

5. Gli incarichi di responsabilità vengono attribuiti dall'Ente di provenienza, secondo quanto stabilito nel relativo ordinamento e assumendone i costi.
6. I costi per la formazione professionale e l'aggiornamento sono assunti dall'Ente che li dispone ed autorizza.
7. Gli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, dello stesso decreto.

#### **Art. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

1. La Regione e l'ARPA concordano che al personale in comando, ai sensi del presente Protocollo, si applichi la disciplina del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, vigente presso l'Ente di provenienza.
2. Si precisa altresì che ciascuna delle parti continua a sostenere gli oneri economici per il rispettivo personale, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi.
3. Il trattamento di mensa o sostitutivo di questo, tramite l'erogazione dei buoni pasto, è a carico dell'Ente presso cui il lavoratore presta servizio, sulla base della normativa e delle procedure in vigore nel medesimo Ente. I contributi previdenziali e fiscali dovuti sui buoni pasto sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza del lavoratore.
4. Per quanto riguarda il trattamento economico di trasferta del personale interessato, i compensi e i rimborsi per le trasferte sono a carico dell'Amministrazione di

utilizzazione del lavoratore, che provvederà alle procedure autorizzative, alla liquidazione e ai pagamenti secondo quanto previsto nel relativo ordinamento. Nel caso sia dovuta una quota di indennità soggetta a imposizione contributiva e/o fiscale tale quota non sarà erogata dall'ente di destinazione ma lo stesso ente farà apposita comunicazione all'ente di appartenenza del dipendente comandato affinché provveda alla liquidazione e all'adempimento dei conseguenti obblighi contributivi e/o fiscali.

**Art. 5 - DURATA DELL'INTESA**

1. Il presente protocollo d'intesa decorre dal 1 gennaio 2013, senza soluzione di continuità con quello sottoscritto il 22 dicembre 2011 e scade il 31 dicembre 2013, salvo rinnovo.
2. Nel caso di mancato rinnovo, il personale in comando è tenuto a rientrare presso la struttura di appartenenza dell'Ente di cui è dipendente entro un termine che sarà concordato tra le parti, tenuto conto dell'attività in essere.

Letto, approvato e sottoscritto  
Bologna, li \_\_\_\_\_

Per la Regione Emilia-Romagna  
il Direttore Generale  
all'Organizzazione, Personale  
Sistemi Informativi e  
Telematica

Per ARPA  
il Direttore generale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_